

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2714/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

recante disposizioni transitorie in materia di gestione e di controllo dei pagamenti diretti nei settori dei seminativi e delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 50,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) nel quadro dell'Agenda 2000, i regimi di pagamenti diretti nei settori dei seminativi e delle carni bovine sono stati riesaminati e sono ora definiti nei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1254/1999;
- (2) per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica e al fine di garantire la corretta applicazione di detti regimi, occorre chiarire le disposizioni applicabili in materia di gestione e di controllo. A questo scopo, in attesa della decisione del Consiglio sulle modifiche al regolamento (CEE) n. 3508/92 proposte dalla Commissione, è opportuno, per un periodo transitorio, garantire che il sistema integrato di gestione e di controllo sia applicato a detti regimi e che gli Stati membri dispongano della flessibilità prevista dall'articolo 6 del citato regolamento;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 si applica alle domande di aiuto presentate in conformità del regolamento (CE) n. 1251/1999 e del titolo I, capo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 2

1. Le domande di aiuto «superfici» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 sono presentate a una data, fissata dallo Stato membro, che non sia successiva a quella stabilita dal regolamento (CE) n. 1251/1999 per la presentazione delle domande.

2. Talune modifiche possono essere apportate alla domanda di aiuto «superfici», purché pervengano alle autorità competenti entro la data fissata per la semina dal regolamento (CE) n. 1251/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Esso si applica dal 1° gennaio al 30 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4.